

**Accordo operativo con GRD per reti di distribuzione direttamente allacciate alla rete di trasmissione**

Versione 2.0 - Giugno 2010

stipulato fra

**Swissgrid SA**

Bleichemattstrasse 31, Postfach, CH-5001 Aarau

di seguito «**Swissgrid**»,

e

[...]

[Indirizzo]

di seguito «**GRD**»,

denominati congiuntamente «**parti contraenti**».

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Preambolo</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Definizioni</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Oggetto e parti integranti dell'Accordo</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Obblighi e mansioni del GRD</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Obblighi e mansioni di Swissgrid</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Diritti d'impartire istruzioni</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Distacco di carico automatico in funzione della frequenza</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Processi operativi</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>Pianificazione di ampliamenti</b>	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>Formazione del personale di esercizio</b>	<b>6</b>
<b>11</b>	<b>Condizioni di pagamento</b>	<b>6</b>
<b>12</b>	<b>Obblighi d'informazione</b>	<b>6</b>
<b>13</b>	<b>Durata dell'Accordo e disdetta</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Responsabilità e pretese di terzi</b>	<b>7</b>
14.1	Responsabilità	7
14.2	Diritti di terzi	7
<b>15</b>	<b>Riservatezza</b>	<b>7</b>
<b>16</b>	<b>Successione nei rapporti giuridici</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>Forma scritta, modifiche e aggiunte</b>	<b>8</b>
<b>18</b>	<b>Clausola liberatoria</b>	<b>8</b>
<b>19</b>	<b>Diritto applicabile e foro competente</b>	<b>8</b>
<b>20</b>	<b>Lingua del contratto</b>	<b>8</b>
<b>21</b>	<b>Esemplari dell'Accordo</b>	<b>9</b>
<b>22</b>	<b>Disposizione transitoria</b>	<b>9</b>

## 1 Preambolo

In seguito all'entrata in vigore della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e della relativa Ordinanza (OAEI), è necessario ridefinire diversi rapporti contrattuali esistenti tra gli attori del mercato elettrico.

Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAEI, i gestori di rete sono tenuti a coordinare le loro attività, al fine di garantire il sicuro ed efficiente funzionamento delle reti.

Il loro compito consiste segnatamente nel garantire la distribuzione di corrente elettrica necessaria ai fini dell'approvvigionamento.

Il presente Accordo disciplina i rapporti che intercorrono in quest'ambito fra le parti contraenti.

## 2 Definizioni

I termini impiegati nel presente Accordo (incluse le relative Appendici) si basano sulle definizioni ancorate nella LAEI, nell'OAEI nonché nel Glossario relativo alle regole del mercato svizzero dell'elettricità.

La versione aggiornata del citato glossario è pubblicata sul sito web dell'AES ([www.strom.ch](http://www.strom.ch)).

## 3 Oggetto e parti integranti dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina la collaborazione fra le parti contraenti volta a coordinare l'esercizio della rete di trasmissione svizzera con quello della rete di distribuzione.

Sono parti integranti del presente Accordo le seguenti Appendici:

- Appendice 1 – Requisiti
- Appendice 2 – Scheda dati
- Appendice 3 – Mantenimento della tensione nella rete di trasmissione

## 4 Obblighi e mansioni del GRD

Il GRD è tenuto a rispettare le regole riconosciute di natura operativa, tecnica e organizzativa che lo riguardano, ancorate segnatamente nella versione più aggiornata del Transmission Code, del Metering Code e del Manuale per la gestione operativa (di seguito MGO). Egli deve in particolare:

- coordinare con Swissgrid la gestione della rete a regime normale e nell'eventualità di guasti;
- partecipare alla pianificazione operativa necessaria a sincronizzare l'esercizio della rete di distribuzione con la rete di trasmissione;
- soddisfare i requisiti operativi e tecnici per l'allacciamento alla rete di trasmissione;
- rispettare i limiti prefissati per l'interfaccia con la rete di trasmissione, al fine di prevenire ripercussioni indesiderate reciproche, nella misura rientrante nella sfera d'influenza del GRD (cfr. Appendice 1, cifra 2.3);
- distaccare dalla rete di trasmissione le reti di distribuzione fuori tensione e partecipare al ripristino della rete (Appendice 1, cifra 2.1.1);
- mettere a disposizione schemi e modelli di rete nonché dati necessari a scopi di pianificazione e d'esercizio (Appendice 1, cifra 2.2);

- eseguire le istruzioni per il distacco di carico automatico in funzione della frequenza di cui alla cifra 7 del presente Accordo (Appendice 1, cifra 2.2.4);
  - partecipare ai rilevamenti necessari a una previsione indicativa del carico (Appendice 1, cifra 2.2.5);
- contribuire al mantenimento della tensione della rete di trasmissione secondo l'Appendice 3.

Il GRD sorveglia lo stato della sua rete di distribuzione e ne segnala tempestivamente a Swissgrid eventuali anomalie suscettibili di influenzare il funzionamento della rete di trasmissione.

Informa Swissgrid in merito ai contratti essenziali disciplinanti l'allacciamento alla rete e il coordinamento fra l'esercizio della rete di distribuzione e quello della rete di trasmissione, fornendole all'occorrenza copia dei medesimi. Sono fatte salve le clausole di riservatezza di tali contratti.

Il GRD adempie altresì i requisiti organizzativi previsti dall'Appendice 2 (reperibilità, tempo e capacità di reazione; cifra 2.1).

Garantisce in particolare di essere reperibile sette giorni la settimana, 24 ore su 24, attraverso i propri punti di contatto nonché di agire e di elaborare informazioni in tempo utile.

È dovere del GRD rendere note a Swissgrid eventuali deroghe rispetto alle direttive contenute nel Transmission Code, nel Metering Code e nell'MGO). Le disposizioni non ottemperabili vengono annotate nell'Appendice 1, cifra 1.1 del presente Accordo. Se singole disposizioni subiscono modifiche in seguito a rielaborazioni e all'entrata in vigore di nuove versioni del Transmission Code, del Metering Code e dell'MGO, il GRD verifica se esse sono ottemperabili e attuabili e all'occorrenza completa la lista delle disposizioni non ottemperabili nell'Appendice 1, cifra 1.1. del presente Accordo.

## **5 Obblighi e mansioni di Swissgrid**

A Swissgrid compete per legge la gestione (con cui si intende, in particolare, la gestione operativa della rete, la pianificazione della gestione della rete, la gestione dell'utilizzazione della rete, la gestione delle congestioni e delle perturbazioni) e il monitoraggio della rete di trasmissione a livello nazionale, nonché la responsabilità dell'esercizio della rete.

Swissgrid gestisce la rete di trasmissione in conformità al mandato previsto per legge e nel rispetto delle regole del Transmission Code e dell'MGO.

Fornisce al GRD schemi e modelli di rete nonché informazioni riguardanti la rete di trasmissione che gli occorrono per la pianificazione e la gestione della propria rete di distribuzione.

Swissgrid sorveglia lo stato della rete di trasmissione e ne segnala tempestivamente eventuali anomalie al GRD.

Essa s'impegna ad essere reperibile sette giorni la settimana, 24 ore su 24, attraverso i propri punti di contatto nonché ad agire ed elaborare informazioni in tempo utile.

In caso di modifiche a processi e a contenuti dell'MGO, del Metering Code e/o del Transmission Code considerate rilevanti per il GRD, Swissgrid è tenuta a invitare il medesimo a prendere posizione in merito.

Swissgrid tiene conto delle esigenze del GRD a livello di pianificazione della gestione della rete, gestione operativa della rete, gestione delle congestioni e delle perturbazioni della rete di trasmissione, per quanto possibile e in assenza di interessi prioritari.

Swissgrid coordina con il GRD la gestione della rete.

Nei limiti delle proprie possibilità tecniche, Swissgrid previene ripercussioni indesiderate della rete di trasmissione sulla rete di distribuzione (cfr. Appendice 1, cifra 2.3).

Se vengono introdotte regole nuove o modificate regole esistenti di tipo operativo, tecnico, economico e organizzativo in documenti che esulano dal presente Accordo (cfr. cifra Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. cpv. 1), in particolare in caso di modifica del piano di emergenza «Acquisizione della potenza di regolazione in caso di scarsa liquidità nella gara d'appalto», sette mesi prima dell'entrata in vigore Swissgrid comunica al GRD l'introduzione di nuove regole o la modifica di regole esistenti e gli concede un congruo termine per la procedura di consultazione. Se non vuole applicare le regole modificate, il GRD ha il diritto di comunicarlo entro 30 giorni a Swissgrid; in tal caso sottopone a Swissgrid una controproposta entro lo stesso termine. Se le parti non riescono ad accordarsi entro i due mesi successivi, il GRD sottopone la questione alla EICom affinché prenda una decisione.

## **6 Diritti d'impartire istruzioni**

Qualora la stabilità operativa della rete fosse minacciata (cfr. art. 5 cpv. 4 OAEI), Swissgrid ha il diritto, nei limiti delle proprie competenze, d'impartire istruzioni al GRD.

Nell'eventualità di rischi per il funzionamento stabile della rete o in seguito a perturbazioni gravi o di portata generale, il GRD è tenuto ad eseguire le istruzioni di Swissgrid, purché le medesime non contravvengano a disposti delle autorità né a prescrizioni di sicurezza rilevanti per il GRD e/o non mettano a repentaglio la sicurezza di persone e impianti. Se sono inattuabili, le istruzioni di Swissgrid non devono essere applicate.

Prima di eseguire un'istruzione di Swissgrid, il GRD ha l'obbligo di segnalare potenziali rischi per le persone, per la sicurezza dell'approvvigionamento o possibili danni agli impianti.

Se non ottempera alle istruzioni, il GRD è tenuto a fornire posteriormente a Swissgrid una corrispondente motivazione scritta.

Swissgrid dal canto suo deve documentare le ragioni delle sue istruzioni e consentire al GRD, su richiesta del medesimo, di prendere visione dei relativi atti.

## **7 Distacco di carico automatico in funzione della frequenza**

L'Operation Handbook dell'UCTE (Manuale operativo), che Swissgrid è tenuta a osservare per la zona di regolazione svizzera, prescrive l'implementazione capillare del distacco di carico automatico in funzione della frequenza in tutte le reti allacciate al sistema di trasmissione europeo. In base a questa istruzione, in caso di notevoli o gravi ammanchi di potenza, si può ottenere nell'intera rete, attraverso la riduzione della frequenza al di sotto di 49.5 Hz, un progressivo distacco di carico automatico fino al 60% e quindi ribilanciare la potenza scongiurando un collasso totale della rete. A tal fine la miglior soluzione sul piano tecnico è far capo al relè di frequenza ai livelli di tensione inferiori.

Quest'obbligo d'intervento nell'eventualità di rischi per l'esercizio stabile della rete è espressamente sancito dall'art. 5 dell'OAEI. In forza di tale disposizione, i gestori di rete sono responsabili dell'integrazione, della configurazione e dell'esercizio di relè di frequenza nelle reti di loro competenza nonché nelle interfacce con altre reti.

Il GRD si impegna ad adempiere le disposizioni del Transmission Code disciplinanti il distacco di carico automatico in funzione della frequenza, in particolare il piano di distacco del carico a 7 livelli da esse prescritto.

## **8 Processi operativi**

I processi operativi da applicare nell'interfaccia con la rete di trasmissione sono definiti nella versione più recente dell'MGO. Quest'ultima disciplina in particolare il coordinamento nella manovra di collegamento e nello spegnimento per manutenzioni e riparazioni, la gestione delle perturbazioni nonché eventuali limitazioni.

In caso di perturbazioni riguardanti la rete di distribuzione provocate da un guasto alla rete di trasmissione, le parti contraenti coordinano preliminarmente la relativa procedura d'informazione dell'opinione pubblica.

## **9 Pianificazione di ampliamenti**

Ai fini della pianificazione pluriennale, le parti contraenti s'impegnano a scambiarsi reciprocamente le informazioni necessarie per la pianificazione di nuove reti oppure ampliamenti, ristrutturazioni e rinnovi di quelle esistenti, qualora tali misure possano implicare ripercussioni sulla rete della controparte.

Per la pianificazione di ampliamenti valgono le disposizioni del Transmission Code, in particolare il capitolo 7 «Ampliamento della rete».

## **10 Formazione del personale di esercizio**

Spetta alle parti contraenti garantire al personale di esercizio addetto alla gestione la necessaria formazione di base. Quest'ultima verte anche sull'individuazione e l'eliminazione di stati di rete a rischio nonché corsi di perfezionamento pratico regolari su come affrontare possibili situazioni di emergenza. Il GRD è tenuto a partecipare ai test di ripristino della rete organizzati da Swissgrid.

Ciascuna parte contraente può invitare il personale della controparte addetto all'esercizio a partecipare, se necessario, a convegni informativi e/o a gruppi operativi.

## **11 Condizioni di pagamento**

Per gli impegni finanziari derivanti dal presente Accordo, le parti contraenti emettono corrispondenti fatture se non si tratta di accrediti.

Gli errori di fatturazione e di pagamento possono essere rettificati entro il termine legale di prescrizione. Ad eventuali adeguamenti (anche retroattivi) delle fatture occorre dare seguito in particolare allorché sono sollecitati dalle competenti autorità (ad es. dalla EICOM dopo una verifica dei costi).

## **12 Obblighi d'informazione**

Ciascuna parte contraente è tenuta a comunicare subito alla controparte (tramite il competente punto di contatto) fatti emersi di recente nonché guasti imminenti o già verificatisi, eventi straordinari e misure adottate che rivestono importanza per la stipulazione e l'attuazione del presente Accordo.

Ciascuna parte contraente deve fornire tempestivamente alla controparte le informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti e degli obblighi.

Le parti contraenti hanno l'obbligo di scambiarsi a vicenda le informazioni richieste nelle Appendici e di provvedere immediatamente alla reciproca notifica di eventuali cambiamenti.

I dispositivi tecnici utilizzati e i formati per lo scambio di dati e informazioni devono essere conformi agli standard del settore. Swissgrid concorda preliminarmente con addetti del settore i formati da usare e li comunica in tempo utile al GRD.

## **13 Durata dell'Accordo e disdetta**

Il presente Accordo sostituisce l'Accordo operativo stipulato dalle parti contraenti il 4 giugno 2009 per reti di distribuzione direttamente allacciate alla rete di trasmissione.

Il presente Accordo è stipulato per una durata illimitata ed entra in vigore il 1° gennaio 2011. Può essere disdetto con un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile. Se alla data di validità della disdetta la rete di distribuzione non è separata a titolo permanente da quella di trasmissione, va stipulato un nuovo accordo da tale decorrenza. Qualora subentrino dei cambiamenti tecnici, amministrativi, legali o di altra natura, le parti contraenti avranno cura di trovare una soluzione accettabile per entrambe che tenga debitamente conto delle mutate condizioni.

## **14 Responsabilità e pretese di terzi**

### **14.1 Responsabilità**

La responsabilità è retta dalle pertinenti disposizioni legali. Salvo esplicito accordo contrattuale d'altro tenore, è esclusa ogni ulteriore responsabilità. Per colpa lieve, mancati guadagni nonché per danni indiretti o diretti si declina qualsiasi responsabilità..

### **14.2 Diritti di terzi**

Se terzi avanzano una richiesta di risarcimento, le parti contraenti si forniscono reciprocamente tutte le informazioni e il sostegno necessari alla valutazione e all'impugnazione della pretesa.

La parte chiamata in causa da terzi deve immediatamente informare la controparte per iscritto sul diritto di regresso rivendicato e consentirle di partecipare al procedimento d'impugnazione della pretesa. Eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tali obblighi sono a carico della parte chiamata in causa da terzi.

Anche nell'ambito di eventuali procedimenti derivanti da tali pretese di risarcimento (ad es. procedimento giudiziario), le parti contraenti devono sostenersi a vicenda, per quanto necessario e ragionevolmente esigibile, nonché tenersi indenni nei limiti del possibile.

I costi che ne derivano (spese processuali e oneri sostenuti dalle parti contraenti) devono essere da queste assunti in misura proporzionale alle responsabilità loro ascrivibili nel reciproco rapporto d'affari al quale sono vincolate.

La parte contraente del presente Accordo che riceve una richiesta di risarcimento da terzi vanta un diritto di regresso verso la controparte per l'ammontare della legittima pretesa, se il danno è imputabile a quest'ultima.

## **15 Riservatezza**

Le parti contraenti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e documentazioni ottenute in relazione al presente Accordo che non sono divulgate né accessibili pubblicamente. Le parti contraenti devono provvedere affinché suddetto obbligo del segreto sia rispettato anche da tutti i loro collaboratori e dal loro personale ausiliario.

È escluso dalla presente disposizione l'inoltro di informazioni ad autorità in seguito a un obbligo legale.

Le parti contraenti riconoscono espressamente che l'obbligo di riservatezza resterà in vigore per altri cinque anni dopo la rescissione del presente Accordo.

Durante l'elaborazione dei dati, le parti contraenti devono rispettare le disposizioni della Legge svizzera sulla protezione dei dati.

Ambo le parti sono autorizzate a utilizzare dati per l'adempimento dei propri compiti ai sensi di LAEI / OAEI / LENE / OEN nonché per l'evasione di mandati loro assegnati da autorità.

Le parti contraenti si informano subito reciprocamente qualora dovessero divulgare informazioni riservate alle autorità.

## **16 Successione nei rapporti giuridici**

Entrambe le parti contraenti hanno l'obbligo di cedere a un eventuale successore legale il presente Accordo con tutti i diritti e doveri. La controparte deve essere informata in anticipo per iscritto in merito alla cessione.

Le parti contraenti sono sollevate dagli obblighi che derivano loro dal presente Accordo soltanto se il successore legale dichiara per iscritto il suo subentro nell'Accordo e se la controparte acconsente alla cessione dell'Accordo stesso. Ogni parte contraente ha la facoltà di rifiutare il proprio consenso se il successore legale non è in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Accordo.

Se un successore legale rifiuta di subentrare nel presente Accordo, ne verrà stipulato con lui uno nuovo che sostituirà quello vigente sino a quel momento. La sottoscrizione del nuovo accordo solleva la parte contraente del presente Accordo da ogni obbligo derivante da quest'ultimo.

## **17 Forma scritta, modifiche e aggiunte**

Per eventuali modifiche e aggiunte al presente Accordo (inclusa questa disposizione e le Appendici del medesimo) è necessaria la forma scritta.

Se i dati e le informazioni subiscono cambiamenti, le Appendici sono adeguate di conseguenza, senza tuttavia implicare una modifica contrattuale. In questo caso la correttezza dei dati e delle informazioni è convalidata dalla firma che le parti appongono alle Appendici aggiornate.

## **18 Clausola liberatoria**

L'eventuale nullità o inefficacia di singole norme del presente Accordo non inficia la validità delle rimanenti disposizioni dello stesso. Le parti contraenti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione di quella nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, dal profilo dell'efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita.

Qualora dovessero emergere delle lacune, occorrerà completare adeguatamente il tenore e lo scopo del presente Accordo.

## **19 Diritto applicabile e foro competente**

Il presente Accordo sottostà al diritto svizzero e il foro competente è la sede di Swissgrid.

## **20 Lingua del contratto**

Il presente Accordo viene redatto e firmato nella lingua desiderata dal GRD (tedesco, francese o italiano). Le versioni in italiano e francese sono traduzioni dell'originale in tedesco. In caso d'incongruenze nelle relative traduzioni, fa fede il documento in tedesco. La versione tedesca vincolante come pure le sue traduzioni in francese e italiano possono essere consultate sulla homepage di Swissgrid ([www.swissgrid.ch](http://www.swissgrid.ch)) da dove possono anche essere scaricate.



## 21 Esempari dell'Accordo

Il presente Accordo è redatto in due esemplari, uno per ciascuna parte contraente.

## 22 Disposizione transitoria

Se sono necessarie e ragionevolmente esigibili, ai sensi della cifra 1 dell'Appendice 1, misure per eliminare le non conformità segnalate, entro il 30 giugno 2011 viene convenuta la data entro la quale tali misure vengono attuate.

### Swissgrid SA

---

Luogo / Data

---

[Nome Cognome]

[Funzione]

---

[Nome Cognome]

[Funzione]

[Nome del partner contrattuale]

---

Luogo / Data

---

[Nome Cognome]

[Funzione]

---

[Nome Cognome]

[Funzione]

## Suivi des modifications

Modifications apportées à la version 1.0 du 4 juin 2009 :

N°	Cifra/ Appendice	Motivo	Modifica	Data
1	Accordo, cifra 5	Nuova formulazione	Ultimo capoverso	Giugno 2010
2	Accordo, cifra 6	Nuova formulazione	Secondo capoverso	Giugno 2010
3	Accordo, cifra 11	Nuovo testo	Condizioni di pagamento	Giugno 2010
4	Accordo, cifra 13	Nuova formulazione	Primo capoverso	Giugno 2010
5	Accordo, cifra 22	Nuova formulazione	Disposizione transitoria	Giugno 2010
6	Appendice 3	Nuovo testo	Mantenimento della tensione nella rete di trasmissione	Giugno 2010